

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEL GRUPPO ITALIAN WINE BRANDS

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura per la gestione delle Segnalazioni (di seguito anche solo **“la Procedura”**) ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, valutazione e gestione delle Segnalazioni relative a comportamenti costituenti **“violazioni”** ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a), D.lgs. 24/2023, riferibili a soggetti legati a vario titolo a Italian Wine Brands S.p.a. (di seguito anche **“IWB S.p.a.”**) o ad una delle altre società con sede legale in Italia del Gruppo Italian Wine Brands, IWB Italia S.p.a. e Giordano Vini S.p.a. (tutte, di seguito, anche solo **“le Società del Gruppo”** o **“le Società”**).

La Procedura, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. 24/2023, distingue il proprio ambito applicativo in due categorie, in ragione delle caratteristiche proprie di ogni Società del Gruppo:

- 1) le Società del Gruppo con meno di 50 dipendenti (di seguito identificate come le **“Società 1”**), rispetto alle quali: (i) l’oggetto delle Segnalazioni è limitato alle violazioni costituenti condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e alle violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito **“Modello 231”**) (art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, D.lgs. 24/2023); (ii) il Segnalante può fruire solo dei canali di segnalazione interna e non sono, invece, applicabili le disposizioni relative alle segnalazioni esterne, alla divulgazione pubblica e alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile (artt. 6, 15 D.lgs. 24/2023);
- 2) le Società del Gruppo con più di 50 dipendenti (di seguito identificate come le **“Società 2”**), rispetto alle quali: (i) l’ambito delle Segnalazioni è esteso, oltre alle violazioni di cui al capitolo 1 che precede, anche alle condotte costituenti illeciti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) nn. 3, 4, 5 e 6, D.lgs. 24/2023 ⁽¹⁾; (ii) sussistendone i presupposti di cui al D.lgs. 24/2023, il Segnalante può valersi, oltre che dei canali di segnalazione interna, anche del canale di segnalazione esterna e della divulgazione pubblica oltre che della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile (artt. 6, 15 D.lgs. 24/2023).

Nell’ambito di questa categoria rientrano anche le Segnalazioni genericamente riferite al Gruppo Italian Wine Brands, ossia che abbiano ad oggetto violazioni relative a più Società del Gruppo ovvero di rilevanza tale da assumere rilievo per l’intero Gruppo.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 24/2023, *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- D.lgs. 231/2001 che richiama, all’art. 6, comma 2-bis, quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;

¹ Cfr. la definizione di **“violazione”** di cui al capitolo 3 che segue.

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Quanto previsto dalla Procedura non può, in ogni caso, derogare alla legge, alla normativa comunitaria direttamente applicabile nello Stato italiano, al Codice Etico e al Modello 231 adottati dalle Società. In particolare, è fatta salva l'applicazione delle fonti e della disciplina richiamata dall'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs. 24/2023.

3. DEFINIZIONI

Canali di Segnalazione Interna: strumenti predisposti dal Gruppo Italian Wine Brands per mezzo dei quali è possibile effettuare una Segnalazione Interna. I Canali di Segnalazione Interna sono:

- **Portale Whistleblowing:** da considerarsi il canale preferenziale in quanto, con modalità informatiche, garantisce la riservatezza sull'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione e consente la gestione dei dati relativi alla Segnalazione in conformità della normativa vigente. È possibile accedere al Portale “*Blumatica Whistleblowing*” per aprire una segnalazione direttamente utilizzando il link nel footer dei siti internet aziendali:

- per Italian Wine Brands S.p.a.: www.italianwinebrands.it
- per IWB Italia S.p.a.: www.enoitalia.it
- per Giordano Vini S.p.A.: www.giordanovini.it

Tramite il portale il Segnalante può effettuare la Segnalazione, anche in forma anonima, e conoscerne l'esito a conclusione della fase di accertamento.

Il Segnalante deve specificare, anzitutto, prima della descrizione della violazione oggetto della Segnalazione, a quale o quali delle Società (o se, eventualmente, a tutto il Gruppo) si riferisca la Segnalazione, di modo che la stessa possa essere vagliata dal Responsabile Whistleblowing (di seguito, “**RW**”) competente, ossia: quello della Società cui la Segnalazione è indirizzata o quello di IWB S.p.a. nel caso di Segnalazione relativa al Gruppo.

- **Segnalazione in forma orale,** mediante una richiesta di incontro diretta al RW, da inviare a mezzo e-mail all'indirizzo:

- per Segnalazioni dirette a IWB S.p.a. o al Gruppo: odv.iwbspa@gmail.com
- per Segnalazioni dirette a IWB Italia S.p.a.: odv.enoitalia@enoitalia.it
- per Segnalazioni dirette a Giordano Vini S.p.a.: odv.giordanovinispa@gmail.com

La comunicazione deve essere trasmessa da un indirizzo personale del Segnalante e non dovrà contenere l'indicazione delle motivazioni della richiesta di incontro, al fine di salvaguardare la riservatezza del Segnalante. Il RW fisserà l'incontro entro un termine ragionevole.

C.d.A.: il Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle Società del Gruppo.

Codice Etico: Codice Etico adottato dalle Società del Gruppo.

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di ciascuna delle Società del Gruppo.

Divulgazione Pubblica: l'atto con cui si rendono di pubblico dominio informazioni sulle potenziali violazioni, tramite stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Fascicolo di Segnalazione: raccolta, in formato digitale e/o cartaceo, della documentazione che contiene le evidenze relative alle operazioni e attività che sono state compiute durante il processo di gestione della Segnalazione. Il Fascicolo di Segnalazione è accessibile solo ai Soggetti Autorizzati.

Funzioni Interessate: funzioni della Società interessate dalla Segnalazione. Se necessario ai fini della gestione della Segnalazione, i Responsabili delle Funzioni Interessate collaborano con il RW nello svolgimento delle attività di accertamento circa la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela del Segnalato, del Segnalante e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione.

Informativa urgente: è un'informativa tempestiva rivolta al C.d.A. della Società coinvolta dalla Segnalazione, da trasmettersi qualora la Segnalazione contenga la denuncia di fatti di particolare gravità e rilevanza, tali da imporre o legittimare, ai sensi delle norme vigenti, le opportune azioni di denuncia all'Autorità giudiziaria o di segnalazione agli altri Enti eventualmente competenti, ovvero potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo ad una o più delle Società del Gruppo o tali da avere ripercussioni sulla valorizzazione del titolo di Italian Wine Brands.

Modello 231: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 adottato dalle Società del Gruppo.

OdV: l'Organismo di Vigilanza nominato da ciascuna delle Società del Gruppo.

Personale: qualsiasi amministratore, direttore, dirigente, dipendente, collaboratore, stagista o similare delle Società.

Potenziale Illecito Rilevante: oggetto della Segnalazione attribuito dal Segnalante al Segnalato e che riguarda le presunte violazioni poste in essere dal Segnalato.

Relazione Finale: documento redatto dal RW che contiene gli esiti della fase di Verifica Preliminare e dell'Istruttoria qualora la Segnalazione dovesse risultare fondata.

Responsabile Whistleblowing ("RW"): è il soggetto, autonomo, dedicato e specificamente formato al quale, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 24/2023, è affidata la gestione dei Canali di Segnalazione interna. Il RW è, per ciascuna delle Società, l'OdV nominato.

Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative alle attività intraprese o che si intendono intraprendere per dare seguito alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante o a coloro che sono stati coinvolti nella Segnalazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro.

Segnalante: dipendenti, lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività presso le Società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, soci (persone fisiche), persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, che effettuano una Segnalazione in merito ad una violazione commessa da un soggetto che opera per conto delle Società, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La legittimazione alla Segnalazione e le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche:

- quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni segnalate siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Segnalato: colui che è stato indicato nella Segnalazione come autore della violazione. Può trattarsi di un soggetto facente parte del Personale, di membri degli organi sociali, revisori legali o terzi.

Segnalazione: comunicazione trasmessa, anche in forma anonima, tramite i canali di cui alla presente Procedura, che ha come oggetto un potenziale illecito rilevante, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Può essere Interna, se trasmessa tramite i canali di segnalazione interna, oppure trattarsi di Segnalazione Esterna (solo per le "Società 2" come sopra definite).

Segnalazione anonima: Segnalazione priva delle generalità del Segnalante, che risulta dunque non identificabile. La scelta di effettuare una Segnalazione anonima può determinare, di fatto, l'impossibilità di dare seguito alla Segnalazione nonché di dare riscontro nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023.

Segnalazione Circostanziata Verificabile: Segnalazione che risulta essere sufficientemente dettagliata (in relazione alla descrizione di fatti circostanziati, all'indicazione delle tempistiche, del luogo e del tipo di violazione e all'identificazione dei soggetti coinvolti) e che permette al RW di compiere le attività valutative ed istruttorie, finalizzate a verificarne la fondatezza.

Segnalazione in Buona Fede: Segnalazione effettuata da chi, sulla base di elementi di fatto di sua conoscenza, ritiene con ragionevole convinzione che una violazione sia stata commessa nei modi, nei tempi e secondo le circostanze indicate. Tale Segnalazione si ritiene effettuata in buona fede anche qualora si accerti che la condotta segnalata non sia avvenuta.

Segnalazione Infondata per Mala Fede: Segnalazione effettuata con la consapevolezza che i fatti oggetto della Segnalazione non corrispondano a verità (in quanto mai avvenuti o commessi da persona diversa o con modalità completamente difforni da quelle indicate nella Segnalazione). Tale Segnalazione rimane tale anche qualora si accerti che una violazione si sia effettivamente verificata (ad esempio, se commessa da persona diversa).

Segnalazione Infondata per Colpa Grave: Segnalazione di chi in modo gravemente colposo e, quindi, con grave negligenza, imprudenza o imperizia, presenti una Segnalazione non avendo sufficienti elementi di fatto per ritenere, con ragionevole convinzione, che violazione si sia verificata, con le modalità indicate, o che la stessa sia stata posta in essere dal soggetto Segnalato.

Segnalazione nominativa: Segnalazione nella quale il Segnalante fornisce le proprie generalità e risulta quindi identificabile.

Soggetti Autorizzati: sono i soggetti autorizzati a venire a conoscenza del contenuto della Segnalazione e dell'identità del Segnalante e del Segnalato. Oltre al RW, a seconda delle circostanze e delle necessità derivanti dal caso specifico i soggetti autorizzati possono essere anche gli organi di amministrazione e controllo della Società, l'Autorità Giudiziaria e le Funzioni Interessate.

Violazioni:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), n. 2), D.lgs. 24/2023, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 adottato dalle Società (violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione sia nell'ambito delle “Società 1” sia nell'ambito delle “Società 2”);
- ai sensi dell'art. comma 1 lett. a), nn. 3), 4), 5) e 6), D.lgs. 24/2023:
 - gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
 - gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
 - gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
 - gli atti o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6),
(violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione solo nell'ambito delle “Società 2”).

Whistleblowing: procedimento attraverso il quale il Segnalante provvede ad effettuare la Segnalazione di Potenziali Illeciti Rilevanti.

4. CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente Procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle Segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'UE e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalto relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino del diritto derivato pertinente dell'UE.

5. PRINCIPI GENERALI

5.1. Tutela del diritto alla riservatezza

Nella gestione della Segnalazione i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), nonché della legislazione italiana di recepimento e della eventuale regolamentazione secondaria emanata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le attività inerenti la gestione delle Segnalazioni Interne vengono poste in essere garantendo il massimo grado di tutela della riservatezza in relazione all'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione Interna e dando attuazione ai principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento previsti dalla normativa vigente. A tale scopo il sistema di gestione delle Segnalazioni Interne disciplinato dalla presente Procedura prevede modalità e limiti nella comunicazione e nel trattamento dei dati, al fine di tutelare l'onore e la reputazione dei Segnalati oltre che un'adequata protezione per i Segnalanti e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione Interna.

Le Società, nei limiti di cui alla presente Procedura e salvo il rispetto degli obblighi di legge, ovvero in presenza del consenso espresso degli interessati, garantiscono la riservatezza e l'anonimato circa l'identità dei Segnalanti, dei Segnalati e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione fino a conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti. Le informazioni e i dati potranno essere trattati dai soli Soggetti Autorizzati.

Pertanto, il RW e chiunque riceva – anche in modo accidentale – una Segnalazione e, quindi, entri in qualsiasi modo in possesso di informazioni relative ad una Segnalazione, salvi i doveri di informativa della presente Procedura e nei limiti degli obblighi di legge previsti, ha il divieto di rivelare tali informazioni, allo scopo di garantire la massima riservatezza su:

- identità dei soggetti coinvolti (Segnalanti, Segnalati e altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione);
- identità e attività del Facilitatore;
- fatti oggetto della Segnalazione;
- comunque, tutte le informazioni presenti nella Segnalazione e della relativa documentazione, dalle quali possa desumersi direttamente o indirettamente l'identità dei soggetti coinvolti, attenendosi quindi alle regole previste dalla presente Procedura nella gestione delle suddette Segnalazioni.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del GDPR e del D.lgs. 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle altre informazioni dalle quali possa evincersi tale identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I dati acquisiti sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

5.2. Tutela del Segnalante

Ai Segnalanti che abbiano effettuato una Segnalazione In Buona Fede è garantita una tutela contro qualsiasi Ritorsione che sia in modo diretto o indiretto finalizzata ad arrecare loro un ingiusto danno in conseguenza della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento ritorsivo, molestie sul luogo di lavoro, mobbing).

Qualsiasi provvedimento preso nei confronti del Segnalante, che possa considerarsi illegittimo in quanto a carattere ritorsivo e/o discriminatorio in conseguenza della Segnalazione effettuata (ovvero, per le "Società 2", anche della Divulgazione Pubblica o della denuncia) quali, ad esempio, licenziamento o demansionamento, è nullo.

Le Società, inoltre, applicano il proprio Sistema disciplinare nei confronti dei soggetti che abbiano consapevolmente posto in essere un comportamento ritorsivo, fatta comunque salva ogni tipologia di responsabilità prevista dalla legislazione vigente che possa derivare da tale comportamento.

Al di fuori dei casi di Segnalazione In Male Fede o Per Colpa Grave, tale tutela si applica anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo che hanno un rapporto abituale e corrente con esso;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso

(di seguito anche "*altri soggetti coinvolti nella Segnalazione*").

Le tutele sono applicate anche a colui che effettua Segnalazioni (nonché, per le "Società 2", denunce o Divulgazioni Pubbliche) anonime, se successivamente identificato.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente Procedura e dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo il caso in cui queste siano effettuate nelle sedi protette, giudiziarie, amministrative o sindacali.

Affinché possa essere applicata la tutela dalle Ritorsioni, devono sussistere le seguenti condizioni:

- il soggetto ha effettuato la Segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra la Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite;
- la Segnalazione non deve essere stata effettuata sulla base di meri sospetti o di "*voci di corridoio*".

Ai fini dell'applicazione della tutela dalle Ritorsioni, non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

In difetto delle condizioni elencate, la Segnalazione effettuata non rientra nell'ambito di cui al D.lgs. 24/2023 e, quindi, la tutela prevista non si applica al Segnalante né agli altri soggetti che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, subiscano una Ritorsione.

5.3. Limiti alla tutela del Segnalante

L'identità del Segnalante potrà essere rivelata in presenza del suo consenso espresso o qualora tale esigenza sorga in conseguenza di un obbligo di legge come, ad esempio, in caso di richiesta da parte dell'Autorità giudiziaria. La rivelazione dell'identità del Segnalante e/o di altre informazioni inerenti la Segnalazione, dovrà comunque essere contenuta nei limiti di quanto dovuto in adempimento degli obblighi normativi vigenti e rivolta ai soli soggetti cui l'informazione è dovuta (ad esempio, organi giudiziari, P.M., difensori, ecc.).

La tutela del Segnalante può venire meno nel caso di Segnalazioni Infondate per Mala Fede e di Segnalazioni Infondate per Colpa Grave. Pertanto, se è accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste non sono applicate al Segnalante.

In tali casi si applica, inoltre, il Sistema Disciplinare adottato dalle Società.

Le tutele previste non sono applicabili qualora le violazioni segnalate abbiano ad oggetto:

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (“voci di corridoio”).

5.4. Tutela del Segnalato

Le Società, allo scopo di tutelare il rispetto della dignità, della reputazione e dell'onore dei Segnalati, nonché di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione Infondata per Mala Fede o Infondata per Colpa Grave, che a seguito di questa possono subire una violazione di tali diritti, garantiscono:

- la revoca dei provvedimenti eventualmente presi nei loro confronti, qualora questi fossero stati adottati in ragione della Segnalazione che poi si è rivelata infondata, nonché l'adozione di tutte le misure volte ad ottenere il ripristino della situazione ex ante rispetto alla Segnalazione;
- l'applicazione nei confronti del Segnalante di sanzioni disciplinari in caso di Segnalazione Infondata per Mala Fede o Infondata per Colpa Grave.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione, tale Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il Segnalato può inoltre, su sua espressa richiesta, essere sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.5. Autonomia e terzietà del Responsabile Whistleblowing

Il RW deve svolgere la propria attività con autonomia e terzietà rispetto ai soggetti coinvolti dalla Segnalazione.

Il RW è tenuto ad informare, in relazione alla propria attività, esclusivamente il C.d.A. e, eventualmente, il Collegio Sindacale nei casi e nei limiti disciplinati dalla legge e dalla presente Procedura.

6. PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Ricezione della Segnalazione Interna

Il Segnalante, eventualmente anche in forma anonima, trasmette la Segnalazione tramite uno dei canali previsti dalla presente Procedura.

Laddove il Segnalante sia identificato o identificabile, il RW invia al Segnalante un avviso di avvenuta presa in carico della Segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa.

I canali di trasmissione delle Segnalazioni sono accessibili solo al RW. Nel caso in cui, anche in modo accidentale, il Personale o chiunque altro riceva delle Segnalazioni al di fuori dei Canali di Segnalazione, le deve trasmettere al RW immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento delle stesse e dare notizia della trasmissione al Segnalante.

Chiunque riceva una Segnalazione in modo accidentale è sottoposto al divieto di comunicare a terzi qualsiasi dato relativo alla Segnalazione di cui è venuto a conoscenza, con particolare riferimento all'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione Interna, fatto salvo l'adempimento degli obblighi giuridici previsti dall'ordinamento.

Il RW provvede a fornire Riscontro entro 3 mesi dalla data di avviso di avvenuta presa in carico della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione Interna, comunicando al Segnalante le informazioni relative al seguito che sia stato dato – o che si intende dare – alla Segnalazione.

6.2. Contenuto della Segnalazione Interna

Come specificato al capitolo 3 che precede (sub “*Canali di Segnalazione*”), il Segnalante deve indicare anzitutto, prima della descrizione della violazione oggetto della Segnalazione, a quale o quali delle Società (o se eventualmente a tutto il Gruppo) si riferisca la Segnalazione, di modo che la stessa possa essere vagliata dal RW competente (ossia, quello della Società cui la Segnalazione è indirizzata).

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a sua conoscenza volti a ricostruire e circostanziare nel luogo e nel tempo i fatti oggetto della Segnalazione Interna ed individuare il/i soggetto/i responsabile/i.

È opportuno che le Segnalazioni contengano una serie di elementi essenziali, tra cui:

- le generalità del Segnalante, in assenza delle quali verrebbe trasmessa una Segnalazione Anonima;
- le generalità del Segnalato o elementi che ne consentano l'identificazione;
- una chiara, precisa e veritiera descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione e, se conosciute, le circostanze relative al momento e al luogo in cui si sono verificati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti o, comunque, informati sui fatti e che potrebbero riferire circostanze utili in merito ai fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuali documenti o, comunque, qualsiasi altra informazione utile alla verifica della fondatezza dei fatti riportati.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, anche non rispondenti ai requisiti elencati, saranno oggetto di Registrazione e presa in carico, oltre che di Verifica Preliminare, da parte del RW ai sensi dei successivi paragrafi della presente Procedura.

6.3. Registrazione e presa in carico della Segnalazione Interna

Il RW, ricevuta la Segnalazione Interna, provvede tempestivamente a registrarla all'interno dell'apposito Fascicolo di Segnalazione, in modalità digitale o, comunque, con la modalità idonea a

seconda del tipo di Segnalazione ricevuta, e a separare i dati identificativi del Segnalante e del Segnalato dal contenuto della Segnalazione Interna, con lo scopo di gestire la stessa in modalità anonima, potendo comunque in una fase successiva, e solo se si renda necessario, ricollegare le identità al contenuto della medesima.

6.4. Verifica preliminare

Il RW effettua, di norma entro 30 giorni dalla ricezione della Segnalazione, una prima verifica preliminare, eventualmente anche mediante interlocuzioni con il Segnalante, al quale può chiedere, se necessario, delle integrazioni.

All'esito della Verifica preliminare, il RW:

- qualora la Segnalazione sia manifestamente infondata, non sufficientemente circostanziata e dettagliata e tale quindi da rendere impossibile lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ovvero sia già stata oggetto di precedente attività istruttoria e conseguente archiviazione, e non emerga la necessità di nuove verifiche, ne dispone l'archiviazione;
- qualora la Segnalazione non sia manifestamente infondata e corrisponda ad una Segnalazione Circostanziata Verificabile:
 - dà avvio all'istruttoria;
 - qualora i fatti oggetto della Segnalazione Interna siano di particolare gravità e rilevanza, tali da poter arrecare un danno patrimoniale e/o non patrimoniale a IWB S.p.a., o da rendere necessaria la comunicazione all'Autorità Giudiziaria, redige un'informativa urgente da trasmettere al C.d.A.;
- qualora vi sia il sospetto di Segnalazioni Infondate Per Mala Fede o Per Colpa Grave, dà avvio all'attività istruttoria per accertare la sussistenza della mala fede o della colpa grave in capo al Segnalante.

6.5. Istruttoria

Il RW svolge tutte le attività di verifica, analisi e valutazione necessarie a determinare:

- con riferimento alle Segnalazioni Circostanziate Verificabili, la fondatezza dei fatti oggetto delle Segnalazioni Interne;
- con riferimento alle presunte Segnalazioni Infondate trasmesse In Mala Fede o Per Colpa Grave, la sussistenza della mala fede o della colpa grave in capo al Segnalante.

Nello svolgimento dell'attività istruttoria, il RW:

- può svolgere approfondimenti e verifiche presso le Funzioni Interessate, anche eventualmente avvalendosi di esperti e periti esterni;
- può sentire i soggetti coinvolti nei fatti oggetto della Segnalazione tramite audizione riservata nel rispetto del vincolo di riservatezza in ordine all'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione Interna. Previo consenso dei soggetti coinvolti, l'incontro può essere documentato mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e

all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona sentita può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante propria sottoscrizione;

- archivia tutta la documentazione comprovante l'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione.

Il Personale collabora su richiesta del RW senza il bisogno di richiedere autorizzazione al proprio responsabile o superiore gerarchico. Al di fuori dei casi di Segnalazione In Male Fede o Per Colpa Grave, è inoltre assicurata al Personale la medesima tutela prevista per il Segnalante contro eventuali Ritorsioni poste in essere in ragione della collaborazione prestata.

Tutti i soggetti comunque interessati dall'Istruttoria sono tenuti a mantenere il segreto su dati e informazioni relative alla Segnalazione e sono sottoposti all'assoluto divieto di divulgare l'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, salvo l'adempimento di specifici obblighi giuridici previsti dall'ordinamento.

6.6. Valutazione conclusiva

Al termine dell'Istruttoria il RW:

- qualora la Segnalazione Interna risulti fondata:
 - redige e trasmette al C.d.A. una relazione finale contenente le risultanze delle attività svolte durante la fase di Verifica Preliminare e l'Istruttoria, dando evidenza dei motivi a sostegno della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione e delle responsabilità individuate, nonché dell'eventuale esigenza di dare seguito alle opportune azioni di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
 - nel caso in cui il Segnalato fosse uno dei componenti del C.d.A., la relazione finale verrà trasmessa solo ai membri non coinvolti;
 - archivia nel Fascicolo di Segnalazione tutta la documentazione relativa all'attività svolta;
 - comunica al Segnalante, ove possibile, l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione;
- qualora la Segnalazione Interna risulti infondata:
 - archivia la Segnalazione e provvede all'inserimento della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;
 - comunica al Segnalante, ove possibile, l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione;
- qualora la Segnalazione risulti non sufficientemente dettagliata o circostanziata ma comunque tale da non poter escludere la sua fondatezza:
 - propone ai Responsabili delle Funzioni Interessate dalla Segnalazione lo svolgimento di attività di monitoraggio al fine di evitare il verificarsi dei fatti oggetto della Segnalazione Interna, fermo restando il divieto di divulgare l'identità del Segnalante e del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, salvo diversi obblighi giuridici previsti dall'ordinamento;
 - archivia la Segnalazione Interna provvedendo all'inserimento della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;

- comunica al Segnalante, ove possibile, l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione;
- qualora la Segnalazione Interna risulti Infondata Per Mala Fede o Colpa Grave:
 - redige e trasmette al C.d.A. una relazione finale che dia altresì atto degli elementi a sostegno della responsabilità in capo al Segnalante;
 - provvede all'archiviazione della documentazione risultante dall'attività svolta all'interno del Fascicolo di Segnalazione;
 - comunica al Segnalante l'esito del procedimento di gestione della Segnalazione.

6.7. Gestione della Segnalazione Interna che coinvolge lo stesso RW e/o membri del C.d.A.

Qualora la Segnalazione abbia ad oggetto un Potenziale Illecito Rilevante posto in essere da parte di:

- membri dell'OdV (RW) di una delle Società del Gruppo: la Segnalazione verrà trasmessa tempestivamente al C.d.A. che – eventualmente con il supporto dei membri dell'OdV non coinvolti dalla Segnalazione – provvederà alla sua gestione secondo l'iter previsto dalla presente Procedura. La mancata trasmissione della Segnalazione da parte dei membri del RW non coinvolti dalla Segnalazione è fonte di responsabilità per inadempimento in capo ai medesimi e può costituire motivo di revoca dell'incarico per giusta causa, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela della Società;
- membri del C.d.A.: il RW informerà i membri non coinvolti. Qualora la Segnalazione dovesse rivelarsi infondata a seguito dell'attività di verifica, il consigliere segnalato potrà esserne informato.

6.8. Gestione delle Segnalazioni inammissibili relative ad una “Società I”

Con riguardo alle “Società I”, ove il RW competente alla relativa gestione, accerti, sin dalla Valutazione Preliminare, oppure all'esito dell'Istruttoria, l'estraneità della Segnalazione dall'ambito delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, D.lgs. 24/2023 e, dunque, l'inammissibilità della stessa:

- ne dispone l'archiviazione;
- qualora ne abbia il fondato sospetto, verifica la sussistenza delle fattispecie di Segnalazione Infondata per Mala Fede o di Segnalazione Infondata per Colpa Grave del Segnalante e applica quanto previsto dalla Procedura per tali ipotesi.

Nei casi in cui la Segnalazione, pur inammissibile in quanto riportante potenziali violazioni riferite a una “Società I” ed esulante le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, D.lgs. 24/2023, non possa ragionevolmente ritenersi infondata, evidenziando fatti o eventi di rilievo, il RW, ove possibile, invita il Segnalante a trasmettere la stessa all'organo o alla funzione preposta della Società interessata.

Nella situazione appena descritta, qualora i fatti e/o gli eventi oggetto della Segnalazione appaiano di rilevante gravità e importanza, il RW provvede autonomamente all'inoltro al C.d.A. della Società. Anche in questo caso, l'identità del Segnalante resta riservata, salvo esplicito e preventivo consenso alla condivisione da parte di quest'ultimo.

Qualora, infine, la Segnalazione, pur se da considerarsi inammissibile se riferita al perimetro di Segnalazione proprio della “Società I” interessata, denunci, in realtà, una potenziale violazione ascrivibile a una o più “Società 2” ovvero a tutto il Gruppo, il RW la trasmette al RW competente (ossia, quello della “Società 2” coinvolta dalla Segnalazione ovvero quello di IWB S.p.a. qualora sia coinvolto l'intero Gruppo). In questo caso, l'inoltro non richiede il consenso del Segnalante, al quale, ove possibile, viene dato avviso dell'avvenuta trasmissione.

Sia il RW mittente sia il RW ricevente assicurano la tutela della riservatezza e il rispetto delle regole di cui alla presente Procedura.

Il RW che ha ricevuto la Segnalazione inammissibile provvede, infine, all'archiviazione, avendo cura di annotare i provvedimenti eventualmente assunti ai sensi di quanto previsto nel presente capitolo.

7. SEGNALEAZIONI ESTERNE

7.1. Presupposti per la trasmissione delle Segnalazioni Esterne

Nell'ambito delle "Società 2", il Segnalante può procedere alla trasmissione di Segnalazioni Esterne all'ANAC in presenza di una delle seguenti condizioni:

- se non è stato attivato un canale di segnalazione o, se attivato, non è conforme alle disposizioni di legge (art. 4 D.lgs. 24/2023), con particolare riferimento alla tutela della riservatezza in merito all'identità del Segnalante;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna tramite i Canali di Segnalazione che non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.2. Canali per le Segnalazioni Esterne

ANAC ha messo a disposizione canali per la trasmissione di Segnalazioni Esterne che possono essere effettuate:

1. in forma scritta, tramite la Piattaforma informatica;
2. in forma orale, tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
3. mediante incontri diretti fissati su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole.

Chiunque riceva, anche erroneamente, una Segnalazione Esterna destinata ad ANAC, la trasmette a quest'ultima immediatamente e comunque entro sette giorni dalla ricezione, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di gestione delle Segnalazioni Esterne si rimanda al sito dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e alla "Parte Seconda – Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione della segnalazione" delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" di ANAC.

8. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Nell'ambito delle "Società 2", le tutele previste dalla presente Procedura sono garantite al Segnalante che effettui una Divulgazione Pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna e una Segnalazione Esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli art. 4 e 7 D.lgs. 24/2023 e non è stato dato Riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del medesimo D.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come

quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato motivo di ritenere che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. TUTELA CONTRO LE RITORSIONI PRESSO ANAC

Il Segnalante e gli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, qualora ritenessero di aver subito una Ritorsione a seguito della Segnalazione, possono segnalarlo all'ANAC, che provvederà all'attività di accertamento delle Ritorsioni per l'eventuale applicazione delle misure di protezione previste, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 24/2023. La comunicazione deve avvenire tramite i Canali di Segnalazione Esterna.

Affinché possano essere applicate le misure di protezione devono sussistere le condizioni per la tutela dalle Ritorsioni elencate al punto 5.2. che precede.

I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

L'Interessato che effettua la comunicazione deve fornire all'ANAC gli elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la Segnalazione effettuata e la Ritorsione.

Qualora la comunicazione delle Ritorsioni dovesse pervenire a:

- RW: lo stesso provvederà a informare l'interessato che la comunicazione deve essere inoltrata all'ANAC;
- altri soggetti diversi dall'ANAC: questi ultimi, garantendo la riservatezza dell'identità dell'Interessato, dovranno trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia all'interessato.

La tutela prevista in caso di Ritorsioni viene meno qualora venisse accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile del medesimo, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. La tutela contro le Ritorsioni potrà essere applicata nuovamente, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta l'assenza di responsabilità penale del Segnalante per i reati sopra menzionati ovvero di responsabilità civile per gli stessi titoli.

Gli atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati che costituiscono Ritorsioni sono nulli. Qualora il Segnalante sia stato licenziato a causa della Segnalazione, ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE E AMMINISTRATIVA

Coloro che effettuano una Segnalazione Interna (o, nell'ambito delle “Società 2”, una Segnalazione Esterna, una Divulgazione Pubblica o una denuncia) non incorrono in responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare per:

- la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello relativo a informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico e alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- la rivelazione o la diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Per escludere le responsabilità devono ricorrere le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione;
- al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.lgs. 24/2023;
- la Segnalazione sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. 24/2023.

In presenza delle condizioni riportate, è esclusa inoltre:

- la responsabilità, anche di natura civile e amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche civile o amministrativa, per tutti i comportamenti, gli atti o le omissioni collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

Le Società applicano il proprio Sistema disciplinare ai soggetti risultati, a seguito dell'attività di verifica, responsabili di un comportamento irregolare o illecito.

Inoltre, il Sistema disciplinare è applicato anche nei confronti di chi:

- violando le misure a tutela del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, pone in essere Ritorsioni nei confronti del Segnalante o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, in conseguenza della Segnalazione Interna (e, nell'ambito delle "Società 2", della Segnalazione Esterna, della Divulgazione Pubblica o della denuncia);
- trasmette Segnalazioni Infondate Per Mala Fede o Segnalazioni Infondate Per Colpa Grave, qualora abbiano arrecato un danno ingiusto al Segnalato e/o alla Società coinvolta.

La definizione e l'applicazione della sanzione avvengono nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa vigente nonché del principio di proporzionalità della sanzione.

12. REPORTING

Il RW predispone e trasmette con cadenza semestrale al C.d.A., un report sintetico delle Segnalazioni ricevute nell'anno di riferimento, contenente solo un resoconto generico e anonimo, nel rispetto del principio di riservatezza e garantendo l'anonimato del Segnalante e del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione, riportandone lo status (es. aperta, proposta di archiviazione, in fase di accertamento ecc.).

Laddove non fossero pervenute Segnalazioni, il RW dovrà comunque comunicare al C.d.A. l'assenza di Segnalazioni.

13. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ

Tutta la documentazione prodotta e raccolta nel corso del processo di gestione della Segnalazione viene archiviata all'interno del Fascicolo di Segnalazione in modalità digitale e/o cartacea in modo tale da poter ricostruire le fasi dell'iter di gestione della Segnalazione e garantire la tracciabilità, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati o coinvolti nella Segnalazione.

L'accesso al Fascicolo di Segnalazione è limitato ai soli Soggetti Autorizzati.

14. DIFFUSIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura è:

- approvata dal C.d.A. di ciascuna delle Società del Gruppo e l'incarico di RW è affidato all'OdV di ciascuna Società;
- trasmessa al RW di ciascuna Società;
- consegnata ad ogni neoassunto al momento dell'atto di assunzione con la relativa presa visione del documento;

- pubblicata nei siti internet aziendali accessibili ai seguenti link:

- o per Italian Wine Brands S.p.a.:
<https://www.italianwinebrands.it/investors/documenti-finanziari/documenti-societari/#modello-231-e-whistleblowing>.
- o per IWB Italia S.p.a.:
<https://enoitalia.it/pdf/whistleblowing.pdf>
- o per Giordano Vini S.p.A.:
https://www.giordanovini.it/odv/2025_09_12_Procedura_per_la_gestione_delle_Segnalazioni_di_Italian_Wine_Brands.pdf

- affissa negli spazi dedicati alle comunicazioni aziendali.

Eventuali futuri aggiornamenti della Procedura dovranno essere approvati dal C.d.A. ed il documento aggiornato dovrà successivamente essere nuovamente pubblicato.

La Procedura sarà inoltre oggetto di specifica formazione a favore dei dipendenti delle Società.

15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della Procedura possono essere oggetto di trattamento. Pertanto, tutti i dati personali (di qualunque persona fisica) contenuti nelle Segnalazioni o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari, saranno cancellati o resi anonimi.

Nell'informativa privacy di cui al successivo paragrafo 16, sono contenute le informazioni generali relative al trattamento dei dati personali nell'ambito di gestione delle Segnalazioni. La documentazione e le informazioni inerenti alle Segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

16. INFORMATIVA PRIVACY PER LE SEGNALAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "**GDPR**") nonché del D.lgs. 196/2003 (di seguito "**Codice Privacy**") e del D.lgs. 24/2023, le Società del Gruppo Italian Wine Brands che hanno adottato la Procedura per la Gestione delle Segnalazioni sopra estesa, forniscono, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni, disciplinate dalla Procedura.

1. Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei dati personali è ciascuna Società del Gruppo che ha adottato la Procedura:

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968

- Italian Wine Brands S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano e P. IVA e C.F. 08851780968 email: privacy@italianwinebrands.it
- IWB Italia S.p.A, con sede legale in località Colombara, 5 – 37011 Calmasino di Bardolino (VR) - P. IVA e C.F. 01871110233 email: privacy@italianwinebrands.it
- Giordano Vini S.p.A., con sede legale in via Cane Guido 47 bis/50, 12055 Diano d'Alba (CN) - P. IVA e C.F. 04642870960 email: privacy@giordanovini.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nominato dal Titolare ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR, è per tutte le società del gruppo Italian Wine Brands S.p.a. Omniconsulting S.r.l.s. con sede legale in Torino, Via Roma 366, codice fiscale e partita IVA 11868170017, e-mail dpo@italianwinebrands.it.

Al fine di esercitare i diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi ai Contitolari scrivendo alla casella privacy privacy@italianwinebrands.it o al Responsabile della Protezione Dati come sopra identificato.

2. Natura dei dati

Il trattamento riguarderà i seguenti Dati Personali del Segnalante e/o Segnalato e/o eventuali soggetti terzi forniti dal Segnalante e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie:

- dati comuni identificativi e anagrafici (nome, cognome);
- dati di contatto (es. cellulare, e-mail, indirizzo di posta ordinaria).

3. Finalità del Trattamento, base giuridica del trattamento e conseguenze del mancato conferimento dei dati

Ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c) GDPR, base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento, in relazione alla gestione delle Segnalazioni effettuate ai sensi del D.lgs. 24/2023 (a titolo di esempio l'attività di verifica della sussistenza dei fatti segnalati, indagine, adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari).

Il conferimento dei dati del Segnalante è obbligatorio in caso di segnalazione “*nominativa*”.

Il conferimento dei dati del Segnalante è facoltativo nella segnalazione “*anonima*”. Il rifiuto al conferimento dei dati può, comunque, determinare, di fatto, l'impossibilità di dare seguito alla Segnalazione nonché di dare riscontro nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023.

4. Periodo di conservazione di dati personali

I dati raccolti sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come stabilito dall'art. 14 del D.lgs n. 24/2023.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

5. Modalità di Trattamento e Misure di sicurezza

I dati potranno essere trattati con modalità tecnologiche, informatiche e/o cartacee e attraverso strumenti informatici idonei (es. software, hardware, applicativi) ad assicurare la riservatezza dei dati.

Al riguardo, le Società dispongono di protocolli, controlli e procedure per assicurare la riservatezza dei dati degli interessati, e si impegnano costantemente nell'adozione di specifiche misure di carattere tecnologico e organizzativo per tutelare i dati da rischi di perdite, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. In particolare, la trasmissione e la conservazione dei dati forniti dal Segnalante sono gestite attraverso strumenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante in tutte le fasi del processo anche mediante l'uso della crittografia.

6. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali

Destinatario dei dati personali è il RW che, in conformità con la normativa di legge e la Procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalle Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

I Dati Personali saranno trattati dal personale specificamente autorizzato nell'esecuzione delle attività di gestione della Procedura.

I dati personali potranno essere comunicati a terzi quali:

- consulenti (studi legali);
- società incaricate dell'amministrazione e della gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi specificamente nominati responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR;
- autorità giudiziaria e/o soggetti pubblici su loro espressa richiesta e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli nella loro qualità di titolari autonomi.

In ogni caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati essenzialmente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso in cui sia necessario trasferire i dati a soggetti terzi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) per finalità specifiche connesse alla gestione del processo, tale trasferimento avverrà solamente nelle ipotesi in cui la Commissione Europea abbia confermato un appropriato livello di protezione dei dati del paese terzo o in presenza di adeguate garanzie di protezione dei dati (es. clausole contrattuali UE standard per il trasferimento dei dati in paesi terzi).

8. Diritti degli Interessati

L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 del GDPR in quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, o quello di opposizione al trattamento) inviando direttamente una richiesta all'indirizzo dei Titolari o al Responsabile della Protezione Dati come sopra identificati.

9. Diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo

Se l'interessato ritiene che i suoi Dati Personali siano stati trattati in modo illecito, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (<https://www.garanteprivacy.it/>) o di fare ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona coinvolta o dalla persona menzionata nella segnalazione, per il tempo e per i limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art 2undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

10. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.



Il Titolare avrà cura di tenere aggiornata la presente informativa.

ITALIAN WINE BRANDS

Italian Wine Brands Spa | www.italianwinebrands.it | info@italianwinebrands.it

Sede legale Viale Abruzzi 94, 20131 Milano. T +39 02 30516516

Società per Azioni con c.s. di Euro 1.124.468,80

Registro Imprese Milano, Monza-Brianza, Lodi N 2053323 e P.IVA 08851780968